

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**ex art. 11, comma 4 e art. 119 c.g.c.**

**Ordinanza n. 7/2019/RCS depositata in data 24/04/2019**

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Lazio, avverso l'ordinanza n. 28/2019, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, fino alla pronuncia del Tribunale di Frosinone sull'omologo processo penale, iscritto al 3945/2016 r.g.n.r., in quanto avente ad oggetto i medesimi fatti

**RICORRENTE:**

Procura regionale della regione Lazio.

**PM:** Procura Generale.

**RESISTENTI:**

M.A, persona fisica;

R.F.A., persona fisica;

D.I.S., persona fisica.

**QUESTIONE RISOLTA:** natura e portata dell'integrazione del contraddittorio, da parte del giudice contabile.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 4; art. 7, comma 2; art. 43, comma 4; art. 183, comma 1; art. 85; art. 106; art. 119; art. 120; *c.c.:* art. 1227; *c.p.c.:* art. 42; art. 47; art. 101; art. 295.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nella presente ordinanza, le Sezioni riunite hanno scrutinato <<quale questione pregiudiziale di rito, peraltro rilevabile *ex officio*, l'eccezione di difetto di contraddittorio>>, affermando, riguardo l'intervento *ad adiuvandum* dell'azienda sanitaria, in qualità di amministrazione danneggiata dalle condotte illecite, che <<non risulta...in atti che la Procura regionale abbia notificato l'istanza di regolamento anche alla suddetta interveniente, pregiudicando la completezza del contraddittorio e determinando un *vulnus* al relativo principio, stabilito dall'art. 101 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 7, secondo comma, c.g.c.>>.

Il Collegio decidente specifica sul punto che <<l'art. 119 c.g.c. legittima tutte le parti del processo *a quo* a sollevare regolamento di competenza (e quindi anche l'interventore che, a seguito di intervento, diviene parte processuale), sicché si origina effettivamente un litisconsorzio necessario processuale che impone di garantire la potenziale partecipazione...anche di tale parte sopravvenuta, notificandole l'istanza>>.

## ABSTRACT

Con la presente ordinanza di rito, le Sezioni riunite hanno disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda sanitaria A.U.S.L. di Frosinone, la quale risulta parte interveniente, ai sensi dell'art. 85 c.g.c., nel giudizio *a quo*.

L'intervento *ad adiuvandum* della suddetta amministrazione nel giudizio contabile discende dalla verifica di un danno di natura erariale, che sarebbe stato cagionato a seguito dell'attuazione di presunte condotte illecite, penalmente rilevanti, poste in essere da alcuni medici di continuità assistenziale e da un titolare di un'omonima farmacia, sottoposti per l'accertamento di tali fatti ad un pendente giudizio penale.

Il Collegio decidente, tuttavia, non potendo entrare nel merito della questione sulla legittimità o meno della sospensione c.d. necessaria, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., si è arrestato all'analisi dell'aspetto pregiudiziale di rito, relativo alla violazione del principio del contraddittorio.

In particolare, il giudice contabile, ordinando l'integrazione *iussu iudicis* del contraddittorio a favore dell'A.U.S.L., con termini dimidiati ex art. 43, comma 4, c.g.c., ha evidenziato come <<*in tale contesto, il terzo - l'amministrazione danneggiata nella specie - ha...un analogo interesse alle c.d. "parti necessarie" a contribuire alla decisione sulla legittimità della sospensione*>>, essendo tale facoltà <<*riconosciuta alle <<parti costituite in giudizio>> (cfr. art. 119, primo comma, c.g.c.) e, quindi, anche a chi abbia spiegato intervento ad adiuvandum nel giudizio di merito, restando, per inciso, privo di rilievo, nel procedimento in questione, ogni profilo attinente alla validità dell'assunzione della qualità di parte ad opera di chi ha assunto l'iniziativa*>>.